



COMUNE DI SINISCOLA

PROVINCIA DI NUORO

ORDINANZA n. 109 del 30/12/2020

Oggetto: Divieto assoluto su tutto il territorio comunale di Siniscola di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti simili durante le festività del "capodanno 2021"

Al Comando Polizia Locale	Sede;
Al Comando Compagnia CC	Siniscola;
Al Commissariato P.S.	Siniscola;
Al Distaccamento Polstrada	Siniscola;
Al Comando Stazione CC	S. Lucia;
Al Distaccamento G. d. F.	La Caletta;
Al Distaccamento VV. FF.	Siniscola;
All'Albo Pretorio	Sede;
Al Sig. Sindaco	Sede;
Al Segretario Generale	Sede;
Alla Compagnia Barracellare	Siniscola;
Alla Stazione Forestale	Siniscola

IL SINDACO

PREMESSO: che ogni anno è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere; che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità alle persone a causa dell'utilizzo di simili prodotti; che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne sia fortuitamente colpito; che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, che tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in special modo da parte dei minori;

TENUTO CONTO che esiste un oggettivo pericolo derivante anche da quei prodotti per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiale esplosivo, in grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia che a chi ne venisse fortuitamente colpito;

DATO ATTO Che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di bombolette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, ed a cui hanno fatto seguito proteste e richieste di emissione di appositi atti interdittivi

Che tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;

Che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale;

Che se da un lato occorre una azione preventiva in ordine all'impiego di questi dispositivi pirotecnici da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali, per converso, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, espressioni di cultura e arte universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari, per i quali è comunque necessaria preventiva autorizzazione ex art. 57 TULPS;

TENUTO CONTO del Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19", in vigore dal 19 dicembre

PRESO ATTO che dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono vietati gli spostamenti dal proprio domicilio e verosimilmente l'accensione di petardi e simili nella pubblica via presuppone l'inosservanza di tale disposizione;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi, in via principale, soprattutto al senso di responsabilità individuale, alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti lesivi;

RITENUTO pertanto necessario disciplinare l'accensione ed il lancio di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico, esplodente o no, in tutto il territorio comunale;

VISTO l'Art. 703 del Codice Penale;

VISTO l'art. 57 T.U.L.P.S. e l'art. 101 Regol. T.U.L.P.S.;

VISTO l'art. 54 il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (nuovo TUEL);

ORDINA

Il divieto, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti simili benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi.

Il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 i fuochi di categoria 1 e superiori e a quelli di anni 18 i fuochi di categoria 2 e 3 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti.

Il divieto di impiego, nei luoghi di cui ai precedenti punti 2 e 3 a partire dalle ore 12:00 del 31 dicembre 2020 fino alle ore 24:00 del giorno 3 gennaio 2021.

INFORMA

Che salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, n. 267, così come integrato dal D. L. 31 marzo 2003, n. 50 convertito con Legge 20 maggio 2003, n. 116, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della L.689 del 24.11.1981.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza e che altresì venga pubblicato sul sito internet del Comune di Siniscola.

Ai sensi dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

Il Sindaco
Gian Luigi Farris

